Immigrazione.biz
web site: http://www.immigrazione.biz
redazione@immigrazione.biz

SCHEDA
IMPOSTA DI BOLLO

OCCORRE SPECIFICARE IL MOTIVO DI ESENZIONE (DALL'IMPOSTA DI BOLLO) NELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE?

OSSERVAZIONI

Per quanto ci risulta, gli interventi ministeriali sono estremamente cauti nel *prescrivere* l'indicazione del motivo di esenzione. Così la Ris. Min. 11 ottobre 1985, n. 310619 (riportata da CECCHINI, GATTEI, *Codice dei servizi anagrafici*, Forlì, 1987, 351): "…occorre preliminarmente osservare … che la vigente legge di bollo non contiene alcuna disposizione la quale preveda che sugli atti o copie di atti rilasciati in carta libera debba essere espressamente precisato il motivo dell'esenzione dal tributo. Tuttavia – onde evitare che un documento, richiesto in esenzione dall'imposta di bollo, venga utilizzato per un fine per il quale non è previsto alcun beneficio, con conseguente evasione dell'imposta – sarebbe opportuno che sulla richiesta di copie di atti notarili , venisse precisato dall'interessato l'uso cui sono destinate ed il motivo dell'esenzione venisse riportato in calce al documento". Anche il Ministero dell'Interno (peraltro incompetente in materia), nel commentare l'operato di alcuni Comuni che rilasciavano i certificati in carta libera richiamando genericamente la Tabella B allegata al d.P.R. 642/1972 , suggerisce sì la menzione della norma di esenzione ("… sarebbe opportuno … che sulle richieste dei certificati in esenzione dal tributo di bollo venisse precisato dall'interessato l'uso cui essi sono destinati … inoltre si riterrebbe parimenti opportuna l'apposizione, a cura dell'ufficio comunale, di detto motivo in calce al documento richiesto"), ma dopo aver rilevato la "perfetta conformità" alle disposizioni di legge vigenti in materia del comportamento in parola: circ. 24 aprile 1984, n. 12, in *Stato civ.*, 1984, 477. Sul *controllo* (dell'applicazione dell'imposta di bollo), riporto quanto scritto anni addietro (*Note sull'imposta di bollo*, in *Stato civ.*, 1998, 894): "Allo stato attuale della disciplina, la soluzione del problema" dell'osservanza della legge sul bollo "non può prescindere dalla conoscenza della normativa tributaria (e, ovviamente, dalla sua applicazione) da parte del funzionario ricevente. Gli altri livelli di controllo, in primis quello gravante su chi rilascia la documentazione, si rivelano di scarsa utilità; in effetti, tanto in relazione alle certificazioni 'strictu sensu' quanto con riferimento all'autenticazione di copie e (nella maggior parte dei casi) di firme apposte su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ovvero nella stragrande maggioranza della documentazione amministrativa 'rilasciata' dagli uffici comunali, il funzionario non ha né il potere né il dovere di controllare la veridicità dell'uso dichiarato dall'utente. Ma, mentre con i noti sotterfugi (… richiesta della documentazione per un fine esente dal tributo ed utilizzo per altri fine, soggetto all'imposta) si può ingannare chi emette il documento, non altrettanto può avvenire con il

funzionario che riceve la documentazione: se questi conosce la legge sul bollo, il tributo non può essere evaso".

Scheda a cura di: **Rober Panozzo**
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
04/11/2008